



## Comune di Borriana

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15

#### OGGETTO:

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO T.A.R.I. (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2023**

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, sita in Piazza Mazzini n.16.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione in materia, vennero convocati in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, i Signori in appresso che all'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. GUERRIERO FRANCESCA - Presidente	Sì
2. PEDRAZZO STEFANO - Vice Sindaco	Sì
3. ROSA FEDERICA - Assessore	No
4. DOMENEGHETTI SILVIA - Consigliere	Sì
5. GILARDO MASSIMO - Consigliere	Sì
6. AUFIERO GASPARE - Consigliere	Sì
7. LAMPERTI CRISTINA - Consigliere	Sì
8. TEDESCO SALVATORE - Consigliere	Sì
9. BIROCCO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
10. PIETRANTONIO MARCELLO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa D'AGOSTINO MARIA ANTONIETTA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra GUERRIERO FRANCESCA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'articolo 1 della Legge 27/12/2013, n.147 che:

- al comma 639 istituisce, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- al comma 652 dispone che *“il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”*;
- al comma 683 prevede l'approvazione delle tariffe TARI da parte del consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- al comma 702 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art.52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

**VISTO** altresì il Decreto Legge n. 228/2021 (cd. D.L. “Milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, all'art. 3, co. 5-quinquies stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*;

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;

**VISTE** le deliberazioni/determinazioni assunte da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019: *“Criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e il nuovo metodo tariffario (MTR)”*;
- n. 444 del 31/10/2019: *“Contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e rimando della regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione”*;
- n. 57 del 03/03/2020: *“Semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti”*;
- n. 2 del 27/03/2020: *“Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti”*;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020: *“Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020: *“Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”*;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021: *“Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”*;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 *“Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”* reca disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025. Ai sensi del MTR 2 la determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti è effettuata sulla base del relativo aggiornamento biennale;

- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;
- n. 459 del 26/10/2021: *“Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”*;
- n.15 del 18/01/2022: *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani(TQRIF)”*;
- n. 68/2022/R/RIF del 22/02/2022 *“Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell’autorità 614/2021/R/COM”*;

**TENUTO CONTO** che l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

**CONSIDERATO** che il Comune di Borriana approverà il bilancio di previsione 2023-2025 in questa seduta consiliare, in un successivo punto dell’ordine del giorno;

**TENUTO CONTO** che nel territorio in cui opera il Comune di Borriana è presente ed operante l’Ente di Governo dell’Ambito, previsto ai sensi del D. L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148 identificato nel CO.S.R.A.B. (Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese) il quale svolge pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**RICHIAMATA** la Deliberazione dell’Assemblea consorziale del CO.S.R.A.B. n. 6 del 27/04/2022 avente ad oggetto: *“APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DEI PIANI ECONOMICI FINANZIARI DEI COMUNI APPARTENENTI AL COSRAB ELABORATI AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO MTR-2 – PERIODO REGOLATORIO 2022-2025”*;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/05/2022 con la quale si è provveduto alla presa d’atto del PEF 2022-2025 ed all’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2022;

**RICHIAMATE:**

- la nota prot. n. 2965 del 07/12/2022, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 4022 del 12/12/2022, con la quale il CO.S.R.A.B. ha trasmesso la scheda dei costi del servizio di igiene urbana 2023;

- la nota prot. n. 35 del 09/01/2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 92 del 09/01/2023, con la quale il CO.S.R.A.B. ha richiesto ai Comuni consorziati di fare una verifica puntuale dei costi del servizio di igiene urbana per l'anno 2023 ed eventualmente, in caso di squilibrio economico finanziario consistente nella mancata copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di cui all'art. 1 comma 654 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, di richiedere al Consorzio un'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.2 della deliberazione ARERA 363/2021/r/rif.;

**PRECISATO** che, verificata la scheda dei costi del servizio di igiene urbana 2023 trasmessa dal CO.S.R.A.B. con la sopracitata nota n. 2965/22, per il Comune di Borriana, per l'esercizio 2023 non si evidenziano squilibri economico finanziari consistenti nella mancata copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di cui trattasi;

**RITENUTO** pertanto di procedere alla predisposizione del piano tariffario 2023 sulla base dei costi già validati relativamente al 2023 dall'Assemblea del CO.S.R.A.B. con la delibera n. 6 del 27/04/2022 ivi allegata quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

**VISTO** dunque il PEF 2023 allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B per costituirne parte integrante e sostanziale già validato dalla sopracitata delibera assembleare dell'ETC e di cui si è già preso atto con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/05/2022 anch'essa allegata al presente atto sotto la lettera C per costituirne parte integrante e sostanziale;

**RILEVATO** che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 dell'allegato A, alla deliberazione ARERA 363/2021 prevede per il Comune di Borriana un incremento nella misura massima del 2,60% del Piano Finanziario TARI 2021 e del 2,60% del Piano Finanziario TARI 2022 e del 2,60% per gli anni successivi rispetto al PEF dell'anno precedente;

**RITENUTO** necessario procedere, sulla base del Pef 2022-2025 di cui agli Allegati A, B e C, alla determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2023 da proporre al Consiglio Comunale per l'approvazione;

**RICHIAMATO** il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**VISTO** il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che dispone *“il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158”* (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

**TENUTO CONTO** che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;

**TENUTO CONTO** che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

**CONSIDERATO** che la tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica;

**RICHIAMATO** l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che *“L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica”*;

**RITENUTO** di determinare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 “metodo normalizzato” e di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività;

**RITENUTO** di approvare gli importi unitari delle tariffe TARI 2023 sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nel Piano Economico Finanziario – Comune di Borriana (Allegato D), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**RICHIAMATO:**

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

**TENUTO CONTO** che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;

**ACQUISITO** sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

**VISTA** la comunicazione in data 14/04/2023, registrata al prot. n. 1354 del 21/04/2023, pervenuta dal revisore contabile ed allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Consigliere sig. Marcello Pietrantonio chiede se è possibile effettuare il pagamento in un'unica soluzione. Il dr. Nicola Aimone risponde che non è previsto dalla legge. F24 non prevede commissioni in posta, per cui il pagamento è quello previsto nell'F24 senza ulteriori costi aggiuntivi.

Il Consigliere sig. Marcello Pietrantonio chiede, inoltre, se si possono applicare agevolazioni in base all'ISEE.

Il dr. Aimone risponde che è possibile, ma bisogna comunque garantire il 100% della copertura del servizio.

Il Consigliere Pietrantonio insiste con la possibilità di abbassare le tariffe alle famiglie con ISEE basso.

Il Sindaco fa presente che, in tal caso, bisogna caricare i costi sugli altri utenti.

Il Consigliere Pietrantonio dichiara di esser stanco della misura automatica delle cose, bisognerebbe fare una scelta che non sia imposta.

Il dr. Aimone precisa che ci sono coefficienti minimi o massimi stabiliti dalla Regione Piemonte. Per ogni coefficiente si possono adottare degli scostamenti che devono essere giustificati a livello di costi e a livello di politica.

Il Consigliere sig. Marcello Pietrantonio conclude dicendo che si può fare una valutazione per favorire delle determinate categorie. È una scelta. Tenterebbe, se possibile, di fare scelte meno rigide.

Con voti favorevoli n. 6

Contrari n. 3 (i Consiglieri sigg. Salvatore Tedesco, Giuseppe Birocco e Marcello Pietrantonio)

espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto

## **DELIBERA**

1. **DI SPECIFICARE** che l'allegato Piano Economico Finanziario relativo alla TARI 2023, è già stato elaborato e validato dall'ETC CO.S.R.A.B. (Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese) con Deliberazione dell'Assemblea consorziale n. 6 del 27/04/2022, ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 per un importo complessivo, per l'anno 2023, di

€ 111.972 di cui € 83.991 relativamente alle componenti di costo variabile e € 27.981 alle componenti di costo fisse;

2. **DI DARE ATTO** che il valore del PEF 2022-2025 rispetta, per tutti gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art.4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021;
3. **DI DARE ATTO** che il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo qualora ritenuto necessario;
4. **DI APPROVARE** gli importi unitari delle tariffe TARI 2023 sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nell'Allegato D, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dalla manovra tariffaria del PEF2023;
6. **DI STABILIRE** di emettere il Ruolo Tari 2023 con 3 rate alle seguenti scadenze:
  - 1^ rata (acconto): 31 LUGLIO 2023;
  - 2^ rata (acconto): 30 SETTEMBRE 2023;
  - 3^ rata (saldo): 15 MARZO 2024;

Rispettando le seguenti disposizioni:

- il pagamento della 1^ rata deve essere pari al 40% dell'importo dovuto applicando alla relativa base imponibile le tariffe TARI vigenti nel 2022, oltre il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;
  - il pagamento della 2^ rata deve essere pari al 40% dell'importo dovuto applicando alla relativa base imponibile le tariffe TARI vigenti nel 2022, oltre il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;
  - il pagamento della 3^ ed ultima rata deve avvenire sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2023, calcolato sulla base delle tariffe TARI approvate per l'anno 2023, previo scomputo dal relativo totale degli importi delle prime due rate d'acconto
  - il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento delle prime due rate di acconto di cui sopra in unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il versamento della 1^ rata del 31/07/2023.
7. **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la



“quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;

8. **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2023;
9. **DI CONSIDERARE** che, ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Biella nella misura del 5% con Delibera di Presidente;
10. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione ai fini della sua efficacia, a norma dell'art.13, comma15, del D.L. 06/12/2011, n.201, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360.

Successivamente

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista l'urgenza di provvedere in merito

Con votazione palese, unanime e favorevole

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, secondo quanto disposto dall'art. 134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
Firmato digitalmente  
GUERRIERO FRANCESCA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
D'AGOSTINO MARIA ANTONIETTA